



SEDE (

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

... a vincere

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE DEL 22 marzo 2024

DELIBERAZIONE N. 8

OGGETTO: Approvazione modifiche statutarie.

COMPONENTI		Presenti	Assenti
Prof. Francesco Schittulli (Presidente) in presenza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Marco Alloisio	in presenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Adolfo D'Errico Gallipoli	in video	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi	in presenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Norberto Venturi	in presenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 16 del 17 luglio 2023 di approvazione delle modifiche dello Statuto Nazionale LILT;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2023 con la quale viene richiesto di apportare alcune modifiche/integrazioni allo Statuto Nazionale della LILT;

VISTO che il Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 6 ottobre 2023 ha provveduto a recepire le modifiche richieste dal MEF allo Statuto Nazionale LILT;

VISTA la mail pervenuta in data 21 novembre 2023 dal Direttore dell'Ufficio 2 della Direzione generale vigilanza Enti e Sicurezza delle cure del Ministero della Salute – dopo interlocuzioni con il MEF – con la quale è stata evidenziata la necessità di integrare ulteriormente l'ultima versione dello Statuto, già peraltro approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 6 ottobre 2023 ed inviato al Ministero della Salute in data 10 ottobre u.s., con le modifiche riportate nel file allegato e condivise con l'Ufficio di Gabinetto dello stesso Ministero della Salute;

VISTA la PEC pervenuta dall'ex DGVESC del Ministero della Salute, prot.n. 0005678 del 19 marzo 2024 avente ad oggetto: "LILT – Revisione Statuto Nazionale. Delibera CDN n.24 del 22 novembre 2023" con la quale trasmette il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n.29345 del 5 febbraio 2024 – U, avente ad oggetto: "Modifiche dello Statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)";

RITENUTO di dover apportare allo Statuto Nazionale LILT le modifiche richieste dal MEF con la succitata nota;


Per tutto quanto in premessa;

**DELIBERA
all'unanimità**

- di approvare le modifiche allo Statuto Nazionale dell'Ente richieste dal MEF e riguardanti in particolare: "**Art. 7** (Compiti del CDN e funzionamento), **comma 2, lett. q**, come segue: "adotta i provvedimenti di determinazione dei compensi nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui al D.P. C.M. del 23 agosto 2022 n. 143" e l' **art. 11** (Gettoni di presenza e compenso dei Revisori dei Conti e del CDN) come segue: "La determinazione dei compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti degli organi di amministrazione e controllo è stabilita mediante deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. q)".
- di sottoporre il presente provvedimento alla prossima seduta del Consiglio Direttivo Nazionale per la relativa ratifica;
- di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della LILT (www.lilt.it) – Amministrazione Trasparente - nelle parti di interesse.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Prof. Francesco Schittulli



Statuto LILT

Titolo I — Disposizioni Generali

- Art. 1 — Denominazione, natura ed organizzazione
- Art. 2 — Scopi e attività istituzionali
- Art. 3 — Categorie di soci
- Art. 4 — Perdita della qualità di socio

Titolo II — Organizzazione Sede Centrale

- Art. 5 — Organi Centrali
- Art. 6 — Consiglio Direttivo Nazionale
- Art. 7 — Compiti del C.D.N. e funzionamento
- Art. 8 — Funzioni del Presidente Nazionale
- Art. 9 — Presidente Onorario
- Art. 10 — Composizione e compiti del Collegio dei Revisori
- Art. 11 — Gettoni di presenza e compenso dei Revisori e del CDN
- Art. 12 — Comitati consultivi

Titolo III — Struttura Amministrativa

- Art. 13 — Organizzazione Amministrativa
- Art. 14 — Direttore Generale
- Art. 15 — Controllo strategico

Titolo IV — Associazioni Provinciali/Metropolitane

- Art. 16 — Coordinamento Regionale
- Art. 17 — Associazioni Provinciali/Metropolitane
- Art. 18 — Patrimonio delle Associazioni Provinciali/Metropolitane
- Art. 19 — Organi delle Associazioni Provinciali/Metropolitane
- Art. 20 — Consiglio Direttivo Provinciale/Metropolitano
- Art. 21 — Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale/Metropolitano
- Art. 22 — Presidente Provinciale/Metropolitano
- Art. 23 — Verifica attività delle Associazioni Provinciali/Metropolitane
- Art. 24 — Devoluzione dei beni sociali

Titolo V — Bilancio

- Art. 25 — Patrimonio
- Art. 26 — Gestione finanziaria

Titolo VI — Revisione dello Statuto — Scioglimento

- Art. 27 - Revisione dello Statuto
- Art. 28 - Decadenza degli Organi Centrali
- Art. 29 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Art. 30 — Oneri finanziari
- Art. 31 - Norma transitoria



STATUTO LILT

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 (Denominazione, natura ed organizzazione)

1. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - di seguito chiamata "LILT" - è un Ente Pubblico su base associativa, con sede centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Per il perseguimento delle finalità istituzionali la LILT si avvale — previa adesione al presente statuto - dei Coordinamenti Regionali LILT e delle Associazioni Provinciali/Metropolitane, organismi associativi autonomi.
2. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane operano esclusivamente nel quadro degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. mediante apposite direttive;
3. La LILT collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane e gli enti ed organismi, nazionali e internazionali, operanti in campo oncologico, incluse le connesse attività sociosanitarie assistenziali e riabilitative.
4. Il logo della LILT è quello allegato sotto la lettera "A" del presente statuto. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane e i Coordinamenti Regionali adottano lo stesso logo, con indicazione della provincia o città metropolitana e Regione di appartenenza.

Art. 2 (Scopi e attività istituzionali)

1. La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica nonché le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.
2. La LILT promuove e attua:
 - a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
 - b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
 - c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
 - d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
 - e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - f) gli studi, l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca in campo oncologico;
 - g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione fisica e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.
3. Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:
 - a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali, provinciali, metropolitani e territoriali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione (fisica, psicologica, sociale e occupazionale);
 - b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione, di ricerca e di sviluppo;

- c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi, le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, le Università, gli Ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale.
4. La LILT persegue la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il raggiungimento degli scopi statutari.
5. La LILT può costituire, nel rispetto della normativa vigente, una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.

Art. 3 (Categorie di soci)

1. I soci della LILT si distinguono in:
- a) soci ordinari;
 - b) soci sostenitori;
 - c) soci benemeriti;
 - d) soci onorari;
 - e) soci aderenti.
2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private, gli enti e le associazioni non riconosciute, prive di scopo di lucro.
3. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione presso l'Associazione Provinciale/Metropolitana ove la persona fisica ha la residenza o il domicilio, ovvero ove hanno sede legale i restanti soggetti di cui al comma 2.
4. Sono soci ordinari i soggetti che, manifestando adesione agli scopi istituzionali della LILT, versano la quota sociale annuale.
5. Sono soci sostenitori i soggetti che, concorrendo al supporto economico delle attività della LILT con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestino la volontà di essere iscritti.
6. Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.
7. I soci onorari sono nominati dal C.D.N., su proposta del Coordinamento Regionale, individuati tra i soggetti di cui al comma 2 che svolgano opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT.
8. Sono soci aderenti i soggetti, minori di anni diciotto che, pur manifestando adesione ai valori ed alle attività della LILT, non concorrono con diritto di voto alla vita associativa.
9. La tessera di socio della LILT è nazionale ed è conforme al modello approvato dal C.D.N. Essa riporta l'indicazione dell'Associazione Provinciale/Metropolitana presso la quale il socio è iscritto.
10. Il C.D.N. stabilisce annualmente — previo atto di indirizzo -i criteri per la definizione dell'entità delle quote minime per le varie categorie di soci, le modalità di adesione degli enti di cui al comma 2, nonché le modalità di contribuzione alla Sede Centrale da parte delle Associazioni Provinciali/Metropolitane, sulla base delle quote sociali, per lo svolgimento delle attività proprie della LILT funzionali alla realizzazione delle iniziative locali.

Art. 4 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per:
- a) dimissioni;
 - b) mancato pagamento della quota sociale;
 - c) indegnità;
 - d) atti contrari all' interesse dell'Ente

gi

Titolo II
Organizzazione Sede Centrale

Art. 5
(Organi Centrali)

1. Sono Organi Centrali della LILT:
 - a) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) il Presidente Nazionale;
 - c) il Collegio dei Revisori.
2. L'apposito Regolamento di attuazione dello Statuto regola la disciplina di elezione o di nomina degli organi di cui al comma 1 in conformità alle leggi vigenti.
3. La LILT favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella costituzione dei propri organi.

Art. 6
(Consiglio Direttivo Nazionale)

1. Il C.D.N. è composto dal Presidente Nazionale e da altri quattro membri, di cui:
 - a) uno designato dal Ministro della Salute;
 - b) tre Presidenti delle Associazioni Provinciali/Metropolitane o Coordinatori Regionali, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un mandato, eletti dall'assemblea dei Presidenti delle Associazioni Provinciali/Metropolitane e dei Coordinatori Regionali, tenendo conto della rappresentatività geografica del territorio nazionale.
2. Il Presidente Nazionale è un socio della LILT, di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione di curriculum vitae, eletto, a scrutinio segreto, dall'assemblea di tutti i Presidenti delle Associazioni Provinciali/Metropolitane e dei Coordinatori Regionali.
3. Le elezioni si tengono entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del mandato.
4. Il C.D.N. è nominato con decreto del Ministro della Salute e resta in carica cinque anni dalla data del suo insediamento.
5. I Consiglieri Nazionali decadono dalla carica:
 - a) quando, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del C.D.N.;
 - b) per dimissioni o indegnità.
6. I Consiglieri nazionali eletti, dichiarati decaduti, sono sostituiti, fino alla scadenza del mandato in corso, dai soci non eletti, che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
7. Nel caso in cui non vi siano candidati che possano sostituire il Consigliere nazionale decaduto, si provvede a nuova elezione esclusivamente per l'area territoriale di riferimento.
8. Ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale spetta un compenso determinato in base alla vigente normativa ed, in particolare, a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, a valere sulle ordinarie risorse spettanti all'Ente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7
(Compiti del C.D.N. e funzionamento)

1. Spetta al C.D.N. stabilire l'indirizzo politico e le direttive generali per il conseguimento dei fini istituzionali della LILT.
2. In particolare il C.D.N.:

- a) adotta le direttive generali dell'attività della LILT per il perseguimento delle finalità istituzionali - cui si conformano le Associazioni Provinciali/Metropolitane e i Coordinamenti Regionali - indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa, verificandone la rispondenza dei risultati;
 - b) adotta, con le modalità disciplinate da apposito regolamento, i provvedimenti di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali/Metropolitane e dei Coordinamenti Regionali che hanno previamente aderito al presente Statuto, adeguando i propri statuti territoriali;
 - c) valorizza l'autonomia economica e patrimoniale delle Associazioni Provinciali/Metropolitane e dei Coordinamenti Regionali, in coerenza con gli scopi istituzionali della LILT;
 - d) delibera il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso, il conto consuntivo della Sede Centrale, nonché il bilancio previsionale aggregato e il bilancio consuntivo aggregato, ai sensi della normativa vigente in materia;
 - e) approva e propone al Ministero della Salute le modifiche dello Statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 27;
 - f) nomina il Direttore Generale, sulla base della procedura di cui all'art. 14, comma 2 e revoca, previa valutazione del suo operato;
 - g) adotta il regolamento organico del personale, la dotazione organica dell'Ente e le successive variazioni, con l'approvazione del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - h) adotta il regolamento per l'amministrazione e la contabilità e le successive modificazioni, con l'approvazione del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - i) assegna al Direttore Generale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito della dotazione di bilancio;
 - j) nomina i comitati consultivi in rapporto agli scopi istituzionali dell'Ente;
 - k) individua le risorse economico-finanziarie da destinare ai diversi obiettivi e finalità;
 - l) indica i criteri per contribuire alle eventuali attività e iniziative delle singole Associazioni Provinciali/Metropolitane e dei Coordinamenti Regionali e di partecipazione degli stessi a programmi di rilevanza nazionale;
 - m) dichiara decaduti, nei casi previsti dal presente Statuto, i Consiglieri nazionali;
 - n) elegge, nel suo seno, nella prima seduta e a scrutinio segreto, il vice Presidente nazionale e nomina il componente effettivo del Collegio dei Revisori;
 - o) adotta i provvedimenti relativi all'acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili specificatamente devoluti all'Ente;
 - p) emana i regolamenti di attuazione previsti dal presente statuto;
 - q) adotta i provvedimenti di determinazione dei compensi nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui al D.P. C.M. del 23 agosto 2022 n. 143".
3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettera d), con allegata la relazione del Collegio dei revisori, sono approvate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Il C.D.N. si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i tre quinti dei suoi componenti o lo disponga il Presidente Nazionale.
5. Le sedute del C.D.N. sono convocate dal Presidente Nazionale mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviare ai Consiglieri nazionali ed ai membri del Collegio dei Revisori con messaggio a mezzo e-mail, o mezzi equipollenti come per legge, eccezionalmente con lettera raccomandata A.R., almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata tre giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, fax o mezzi equipollenti.
6. Le funzioni di Segretario del C.D.N. sono svolte dal Direttore Generale o in sua assenza, su disposizione del CDN, detta funzione può essere affidata ad un altro dirigente o funzionario dell'Ente, che redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta.
7. Ciascun verbale del C.D.N. è firmato dal Presidente Nazionale, dai Consiglieri nazionali presenti e dal Segretario.
8. Per la validità delle riunioni del C.D.N. occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
9. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente nazionale.
10. In caso di assenza o di impedimento del Presidente nazionale il C.D.N. viene convocato e presieduto dal vice Presidente nazionale.

Art. 8 (Funzioni del Presidente Nazionale)

1. Il Presidente nazionale, come i componenti del C.D.N., resta in carica cinque anni dal suo insediamento.
2. Le funzioni di Presidente Nazionale della LILT sono incompatibili con la carica di Presidente di Associazione Provinciale/Metropolitana e di Coordinatore Regionale.
3. Il Presidente nazionale:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
 - b) convoca e presiede il C.D.N. ed i comitati consultivi da questo istituiti;
 - c) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre all'esame del C.D.N. e vigila sulla esecuzione delle delibere;
 - d) può disporre, in caso di urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del C.D.N., salvo ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
 - e) può attribuire specifici incarichi a componenti del C.D.N.;
 - f) convoca l'Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Associazioni Provinciali/Metropolitane e dei Coordinatori Regionali, da riunirsi almeno una volta l'anno;
 - g) convoca e si confronta con i Coordinatori Regionali;
 - h) in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice Presidente nazionale;
 - i) promuove e resiste alle liti con potere di conciliare e transigere, nei limiti del mandato attribuito dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - j) previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può stipulare rapporti di convenzione e protocolli d'intesa con Enti dello Stato, Agenzie e soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto attività progettuali della LILT.

Art. 9 (Presidente Onorario)

1. La carica di Presidente onorario è riservata a coloro i quali abbiano esercitato il mandato di Presidente ordinario del Consiglio Direttivo Nazionale LILT per almeno due mandati.

2. Il Presidente onorario fa parte del C.D.N. senza diritto di voto, a titolo onorifico, la cui nomina è effettuata dal C.D.N. che provvede agli adempimenti di rito.
3. Il Presidente onorario non percepisce alcuna indennità.

Art. 10

(Composizione e compiti del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero della salute e l'altro nominato dal C.D.N. e, ad eccezione del componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritti al registro di cui all'art.6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i docenti universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dell'art. 20 del D. lgs. n. 123 del 2011.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.
4. I membri del Collegio dei Revisori possono intervenire alle sedute del C.D.N..

Art. 11

(Gettoni di presenza e compenso dei Revisori e del CDN)

1. La determinazione dei compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti degli organi di amministrazione e controllo è stabilita mediante deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. q).

Art. 12

(Comitati consultivi)

1. Il C.D.N. nomina il Comitato scientifico nazionale con il compito di supportare l'azione della LILT nello svolgimento delle attività di ricerca scientifica in materia di prevenzione oncologica. Il Comitato scientifico, composto da un massimo di quindici persone, qualificati esperti italiani o stranieri, propone annualmente al C.D.N. progetti di ricerca, clinico-assistenziali e borse di studio.
2. La durata in carica dei membri del Comitato scientifico è di tre anni. Il Presidente e i due Vicepresidenti sono nominati dal C.D.N. tra i membri in carica del Comitato medesimo.
3. Il C.D.N. nomina, altresì, i seguenti Comitati consultivi:
 - a) il Collegio dei probiviri, di durata triennale, costituito da tre soci della LILT, con il compito di curare i procedimenti sottoposti dal CDN;
 - b) Il Comitato Etico, di durata triennale, composto da cinque componenti a tutela e garanzia dell'attività socio-sanitaria e scientifica dell'Ente;
 - c) la Consulta femminile, di durata triennale, costituita da un massimo di undici componenti donne, con il compito di formulare proposte e pareri al C.D.N. in merito alle principali tematiche di salute e di benessere di genere finalizzati al perseguimento del valore della pari dignità di genere, per una efficace tutela del diritto all'integrità psicofisica e sociale della donna;
 - d) il Comitato giovanile, di durata triennale, composto da un massimo di nove volontari LILT, avente la funzione di esprimere proposte e pareri al C.D.N. finalizzati ad incrementare — in particolare presso i

contesti relazionali della famiglia e della scuola — l'impegno sociale e virtuoso del volontariato giovanile, per il tramite di una attiva partecipazione civica, volta a rafforzare il valore dell'appartenenza alla LILT ed il servizio di promozione della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita;

- e) il Comitato attività promozionale e relazionale, di durata triennale, è composto da un massimo di cinque componenti, con il compito di interfacciarsi con le varie realtà operanti a livello nazionale per una più incisiva azione pro LILT.
4. Ai componenti dei Comitati consultivi di cui al comma 3 del presente articolo non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. La partecipazione alle riunioni dei Comitati consultivi è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante. Ai fini del contenimento delle spese, per le riunioni va privilegiato, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.
5. Nella prima seduta utile ciascuno dei Comitati, di cui al presente articolo, redige e propone al C.D.N., per la relativa approvazione, il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, con specifico riferimento al quorum delle deliberazioni ed alle relative forme di verbalizzazione.
6. Il C.D.N. provvede alla costituzione di eventuali ulteriori Comitati consultivi ove ne ricorrano le esigenze.

Titolo III

Struttura amministrativa

Art. 13

(Organizzazione Amministrativa)

1. La struttura amministrativa centrale è definita da apposito regolamento di organizzazione, che determina anche la dotazione organica con i relativi contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.
2. La responsabilità della struttura contabile-amministrativa è affidata al Direttore generale, secondo il principio di distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa.
3. È istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) ai sensi della normativa vigente.
4. La LILT adotta un regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi civilistici, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è preposto alla direzione contabile-amministrativa della LILT.
2. Il Direttore generale è nominato dal C.D.N., su proposta del Presidente nazionale, scelto tra la terna proposta dalla Commissione di cui al comma 3, previo avviso pubblico per titoli cui possono partecipare persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio con la qualifica di dirigenti, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale.
3. I titoli sono valutati da apposita Commissione, composta da tre membri nominati dal Presidente nazionale, e aventi almeno gli stessi requisiti dei candidati alla Direzione generale. La Commissione, all'esito della valutazione complessiva, invia al Presidente una motivata relazione con la terna di nomi tra i quali effettuare la scelta.
4. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di dirigente, rinnovabile, di durata triennale.
5. Il Direttore generale:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni del C.D.N. e del Presidente nazionale;
- b) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito delle specifiche risorse finanziarie assegnate dal C.D.N.;
- c) formula proposte agli organi di indirizzo anche ai fini dell'elaborazione del programma annuale;
- d) d'intesa con il Presidente nazionale, attribuisce al personale in servizio incarichi e responsabilità per specifici progetti e gestioni, definendo gli obiettivi che gli stessi devono perseguire ed attribuendo le conseguenti risorse umane e finanziarie;
- e) verifica e controlla le attività del personale in servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, rapportandosi con il Presidente;
- f) stipula, d'intesa con il Presidente nazionale, i contratti individuali di lavoro con il personale dell'Ente, sulla base della normativa vigente e dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro, rapportandosi con il Presidente;
- i) predispone il bilancio di esercizio e propone al C.D.N. le eventuali variazioni di bilancio;
- j) provvede al controllo di gestione e alla valutazione del personale;
- k) firma, congiuntamente al responsabile dell'ufficio di contabilità, gli ordinativi di incasso e pagamento;
- l) assolve ad ogni altro compito demandatogli da disposizioni normative o regolamentari, nonché di quelle affidategli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- m) svolge le funzioni di Segretario del C.D.N. o, in sua assenza, su disposizione del CDN detta funzione può essere affidata ad un altro dirigente o funzionario dell'Ente, che redige e cura la tenuta del verbale di ciascuna seduta.
- n) adotta gli atti consequenziali relativi ai provvedimenti deliberati dal C.D.N. in materia di acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili e immobili;
- o) coordina l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP);
- p) interviene alle sedute del C.D.N.;
- q) coordina la componente amministrativa inerente l'attività tecnico-scientifica per l'attuazione dei programmi, sulla base delle direttive emanate dal C.D.N..

Art. 15
(Controllo strategico)

- 1. L'attività di valutazione e trasparenza della performance è svolta secondo la vigente normativa in materia di Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

Titolo IV
Coordinamento Regionale e Associazioni Provinciali/Metropolitane

Art. 16
(Coordinamento Regionale)

- 1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali/Metropolitane.
- 2. Il Coordinatore Regionale viene nominato dal CDN, sentiti i Presidenti delle Associazioni Provinciali/Metropolitane delle rispettive Regioni che, a loro volta, nominano un Vice Coordinatore Regionale, con funzioni vicarie, tra i soci iscritti alle Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT della medesima Regione.
- 3. Il Coordinatore Regionale resta in carica cinque anni.

4. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito.
5. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale/Metropolitana di appartenenza del Coordinatore, ovvero presso altra sede indicata dallo stesso Coordinamento. La sede individuata fornisce al Coordinatore gli strumenti operativi per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Il Coordinamento Regionale ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere le iniziative di comune interesse regionale e coordinare l'attività delle Associazioni Provinciali/Metropolitane in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali e gli atti di indirizzo emanati dagli Organi centrali della LILT;
 - b) assicurare il coordinamento e il collegamento delle Associazioni Provinciali/Metropolitane con gli organi della Sede Centrale, di cui costituisce il referente regionale;
 - c) vigilare sullo stato di attuazione, da parte delle Associazioni Provinciali/Metropolitane, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e del rispetto dei programmi e degli eventi nazionali;
 - d) presenta al C.D.N. motivate richieste di contributi finanziari o di finanziamento di progetti, anche per le singole Associazioni Provinciali/Metropolitane.
7. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinati le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

Art. 17

(Associazioni Provinciali/Metropolitane)

1. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane, organizzate su base regionale e costituite su base associativa, sono disciplinate dalla normativa di diritto privato, anche tenendo conto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni.
2. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane aderiscono al presente Statuto, sulla base di una preventiva valutazione da parte del C.D.N. del rispetto dei requisiti preventivamente determinati in appositi atti di indirizzo e con il conseguente adeguamento dei propri statuti.
3. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane assumono la denominazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) — Associazione Provinciale/Metropolitana" seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia o area metropolitana.
4. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane perseguono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all'articolo 2 del presente statuto, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N..
5. I soci delle Associazioni Provinciali/Metropolitane sono soci della LILT.

Art. 18

(Patrimonio delle Associazioni Provinciali/Metropolitane)

1. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane hanno patrimonio proprio, godono di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da esse instaurate.
2. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane inviano alla Sede Centrale, al fine della predisposizione del bilancio aggregato della LILT, il bilancio d'esercizio entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio con il programma di attività entro il 30 settembre di ciascun anno, pena la revoca del riconoscimento di Associazione Provinciale/Metropolitana LILT.
3. Le Associazioni Provinciali/Metropolitane contribuiscono, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal C.D.N. con specifici atti di indirizzo.

Art. 19
(Organi delle Associazioni Provinciali/Metropolitane)

- I. Gli organi delle Associazioni Provinciali/Metropolitane sono:
 - a) il Consiglio Direttivo Provinciale/Metropolitano (C.D.P./C.D.M);
 - b) il Presidente provinciale/metropolitano;
 - c) l'Assemblea dei soci;
 - d) l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e successive modificazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi articoli, composizione e compiti degli organi associativi provinciali/metropolitani sono disciplinati in conformità ai criteri e ai principi previsti nel presente Statuto e nel codice del Terzo settore.

Art. 20
(Consiglio Direttivo Provinciale/Metropolitano)

1. Il C.D.P./C.D.M., organo di amministrazione, è composto da cinque a undici membri rispettando la componente di genere. Tali cariche non comportano alcun impegno di spesa, in quanto svolte a titolo esclusivamente gratuito.
2. I membri del C.D.P./C.D.M. sono eletti dall'Assemblea dei soci delle Associazioni Provinciali/Metropolitane, che ha anche il potere di revoca del C.D.P./C.D.M. con contestuale nomina d'intesa con il C.D.N., di un organismo straordinario monocratico per la gestione provvisoria della Associazione e il rinnovo degli organi sociali.
3. I membri del C.D.P./C.D.M. non devono avere vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.
4. Il C.D.P./C.D.M. dura in carica cinque anni.
5. Le elezioni sono indette dal C.D.P./C.D.M uscente con modalità disciplinate con apposito atto di indirizzo adottato dal C.D.N..

Art. 21
(Attività e compiti del Consiglio Direttivo Provinciale/Metropolitano)

1. Il C.D.P./C.D.M si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale/metropolitano o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno.
2. Il C.D.P./C.D.M:
 - a) persegue, nell'ambito esclusivo della propria circoscrizione territoriale provinciale/metropolitana, le finalità istituzionali della LILT, conformandosi agli atti di indirizzo emanati dal C.D.N.. La sua attività è sottoposta al coordinamento, a livello regionale, del Coordinamento Regionale;
 - b) provvede alla raccolta dei fondi e delle iscrizioni di soci;
 - c) provvede alla deliberazione - previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci - entro il 30 settembre del bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ogni anno del bilancio d'esercizio, comunicandoli al C.D.N. per l'adozione dei relativi bilanci aggregati.
3. Per la validità della riunione del C.D.P./C.D.M occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il C.D.P./C.D.M decide con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 22

(Presidente Provinciale/Metropolitano)

1. Il Presidente provinciale/metropolitano è eletto dal C.D.P./C.D.M, dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente provinciale/metropolitano ha la rappresentanza legale della Associazione Provinciale/Metropolitana.
3. Il Presidente provinciale/metropolitano può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti, afferenti alla propria funzione, ad uno o più componenti del C.D.P./C.D.M

In assenza del Presidente provinciale/metropolitano, i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente provinciale/metropolitano o dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23

(Verifica attività delle Associazioni Provinciali/Metropolitane)

1. Il C.D.N. può provvedere — previa verifica dell'attività svolta, - alla revoca del riconoscimento della Associazione Provinciale/Metropolitana LILT:
 - a) in caso di protratta inattività della Associazione Provinciale/Metropolitana;
 - b) nel caso in cui l'Associazione Provinciale/Metropolitana ponga in essere attività non autorizzate dal CDN e/o iniziative in contrasto con il presente Statuto, con gli scopi istituzionali della LILT o con gli atti di indirizzo impartiti mediante apposite direttive dal C.D.N., ovvero in contrasto con gli indirizzi recepiti dal Coordinamento Regionale, da cui conseguano gravi pregiudizi all'immagine o all'azione dell'Ente;
 - c) quando l'Assemblea dei soci abbia deliberato lo scioglimento dell'Associazione Provinciale/Metropolitana;
 - d) costituisce comunque causa di revoca del riconoscimento il mancato rispetto dei termini di approvazione e trasmissione del bilancio alla sede centrale ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, nonché la mancata trasmissione dei nominativi dei soci e il mancato pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
2. Con regolamento del C.D.N. sono disciplinate le modalità di espletamento della citata procedura di revoca del riconoscimento delle Associazioni Provinciali/Metropolitane.

Art. 24

(Devoluzione dei beni sociali)

1. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione Provinciale/Metropolitana deliberato dalla Assemblea dei soci, il patrimonio residuo, compresi i beni mobili ed immobili donati per il perseguimento degli scopi istituzionali della LILT, è devoluto, ad altra Associazione Provinciale/Metropolitana ubicata presso la medesima Regione, con le modalità di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni.

Titolo V

Bilancio

Art. 25

(Patrimonio)

1. La LILT provvede agli scopi statutari:
 - a) con le rendite del proprio patrimonio;

- b) con le quote versate dalle Associazioni Provinciali/Metropolitane;
- c) con i proventi delle proprie attività;
- d) con i contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali;
- e) con le oblazioni di enti e soggetti pubblici, privati, donazioni, lasciti e legati testamentari e rimborsi derivanti da convenzioni, nonché contributi e finanziamenti di organismi nazionali ed internazionali.

Art. 26
(Gestione finanziaria)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione, eventuali variazioni, il bilancio d'esercizio e il bilancio aggregato, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio dei Revisori, il quale riferirà su di essi con apposita relazione, al C.D.N..
3. Il bilancio di previsione della Sede centrale e il bilancio di previsione aggregato devono essere deliberati dal C.D.N. entro il 31 ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il bilancio di esercizio della Sede centrale e il bilancio consuntivo aggregato devono essere deliberati entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Entro dieci giorni dalla relativa adozione le delibere riguardanti il bilancio di previsione, eventuali variazioni ed il bilancio d'esercizio devono essere trasmesse, per la relativa approvazione, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Con l'entrata in vigore del regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall'art.7, comma 2, lettera h) del presente statuto, cessano di avere applicazione le disposizioni incompatibili del presente articolo.

Titolo VI
Revisione dello Statuto — Scioglimento

Art. 27
(Revisione dello Statuto)

1. Qualsiasi revisione o modifica al presente statuto adottata dal C.D.N. a maggioranza assoluta dei componenti deve essere approvata dal Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 28
(Decadenza degli Organi Centrali)

1. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, dichiara decaduti gli organi centrali della LILT e nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore ad un anno:
 - a) in caso di accertate gravi irregolarità di gestione;
 - b) in caso di protratta inattività dell'Ente, per impossibilità di funzionamento o di rinnovo degli organi centrali;
 - c) se l'Ente pone in essere attività ed iniziative in contrasto con i suoi scopi istituzionali.

Art. 29
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)


1. In caso di scioglimento il patrimonio della LILT dovrà essere devoluto dal Ministero della Salute ad altro Ente senza scopo di lucro avente scopi affini.

Art. 30
(Oneri finanziari)

1. All'attuazione del presente statuto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31
(Norma transitoria)

1. I compensi di cui all'art.7, comma2, lettera q) e all'art.11 si applicano anche al CDN in carica.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. C. ...', is located on the right side of the page.